

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Mattia Frezza
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 16 maggio 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER I COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI

1. SOGGETTI INTERESSATI

Il D.L. 23/10/2018, n. 119/2018 (convertito nella L. 17/12/2018 n. 136), ha introdotto l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti passivi IVA non tenuti all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72.

Sono assoggettati a tale nuovo adempimento tutti i "commercianti al minuto e i soggetti a quest'ultimi assimilati", di cui fanno parte le categorie dei soggetti passivi che svolgono, nell'esercizio d'impresa, le seguenti attività:

- cessioni di beni effettuate in qualità di commercianti al minuto autorizzati: in locali aperti al pubblico, mediante spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza (compreso il commercio elettronico indiretto), a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate: dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese: in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

2. DECORRENZA DELL'OBBLIGO

La decorrenza dell'obbligo scatta:

- per i soggetti con un "volume d'affari" del anno 2018 rinvenibile nel Mod. IVA 2019, almeno pari a 400.000 euro, **a partire dal 1° luglio 2019**;
- per tutti gli altri soggetti (con un "volume d'affari" inferiore a 400.000 euro), **a partire dal 1° gennaio 2020**.

3. MODALITA' DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2, co. 3, D.L. 119/2018, ha disposto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'AdE deve avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Ogni contribuente obbligato alla nuova disciplina deve dotarsi di un Registratore Telematico a partire dal 1 gennaio 2020 (o dal 1° luglio 2019 in caso di superamento della soglia di cui al paragrafo "3."), adeguandosi tramite l'acquisto di un apparecchio nuovo o rendendo il "Misuratore fiscale/Registratore di Cassa" già posseduto idoneo alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

4. INVIO DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'utilizzo del Registratore Telematico (o del "Server-RT") per la certificazione dei corrispettivi, comporta, come regola generale, l'invio sistematico all'Agenzia delle Entrate dei seguenti dati (come determinato dal Provvedimento dell'AdE 28.10.2016 n. 182017):

- dati identificativi della trasmissione;
- data e ora della rilevazione;
- dati delle operazioni effettuate: ammontare, aliquota IVA, imposta, natura dell'operazione, eventuale applicazione del metodo della ventilazione, eventuale riferimento normativo di non applicazione dell'imposta, ecc.;
- dati relativi a eventuali interventi tecnici o segnalazioni di eventi eccezionali.

La trasmissione deve essere fatta almeno ogni 5 giorni, in una fascia oraria compresa tra la mezzanotte (00:00) e le ventidue (22:00).

In caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, oppure in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le seguenti sanzioni:

- sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato o non registrato (ex art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/97);

- sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o anche dell'esercizio dell'attività (ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 471/96).

5. L'EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE: LA SOSTITUZIONE DEGLI SCONTRINI E DELLE RICEVUTE FISCALI

L'introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comporta la sostituzione della certificazione fiscale dei corrispettivi tramite l'utilizzo degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché l'obbligo di emissione di un c.d. "documento commerciale".

Il "documento commerciale" deve contenere:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- dati identificativi del cedente/prestatore (denominazione/ragione sociale/nome e cognome e numero di P.IVA dell'emittente);
- ubicazione/indirizzo dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti/servizi, o anche, per i prodotti medicinali, numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo, di quello pagato e dell'IVA;
- aliquota IVA applicata o anche natura dell'operazione "senza" IVA (esclusa/esente/non imponibile/ecc.);
- limitatamente ai documenti relativi ad un reso/annullo, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso/che si intende annullare.

Nondimeno, lo stesso documento può assumere anche valenza fiscale nel caso in cui, oltre alle informazioni sopraindicate, venga integrato anche dei seguenti contenuti:

- dati identificativi (C.F./P.IVA) dell'acquirente/committente (da quest'ultimo forniti);
- ammontare dell'importo detraibile/deducibile ai fini fiscali;
- limitatamente ai documenti relativi a una vendita, va indicata la anche la modalità di pagamento (contanti/strumenti elettronici) o anche la mancata riscossione dei corrispettivi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti

Conte & Cervi Commercialisti Associati